

### QUESITO N. 1

Con riferimento al Modulo “*Istanza di manifestazione di interesse*”, si chiede di precisare, se in caso di RTI, il Modulo debba essere trasmesso via pec dalle singole imprese associande, con allegazione dei relativi Attestati SOA, o sia sufficiente la trasmissione di un unico Modulo, con indicazione delle imprese associande e conseguente modifica del secondo punto del documento.

### RISPOSTA

Si precisa innanzitutto che, ai fini della presentazione delle manifestazioni di interesse alla gara, è richiesta unicamente la qualificazione nella categoria prevalente SOA OG2, almeno per classifica III<sup>^</sup>.

Pertanto, qualora intendano candidarsi all’invito imprese riunite, possono presentare il Modulo solamente RTI di tipo c.d. “orizzontale”, nei quali la impresa designata quale capogruppo possiede la OG2 per classifica almeno II<sup>^</sup> e l’impresa mandante anch’essa la cat. OG2 per classifica almeno I<sup>^</sup>.

Ed infatti, non sono ammessi RTI di tipo c.d. “verticale”, in quanto i lavori riconducibili alle categorie SOA OS28 – OS30 – OS6, ciascuna di importo inferiore al 10% dell’importo complessivo a base d’asta, non sono “scorporabili”.

Di conseguenza, il concorrente, singolo o associato, in possesso della categoria OG2 per classifica/e adeguata/e all’importo complessivo dei lavori a base d’asta, può presentare la candidatura e, se invitato, presentare offerta con l’impegno, in caso di aggiudicazione, di eseguire direttamente i lavori delle categorie OS28 – OS30 e OS6 (fermo l’onere di rilasciare le necessarie certificazioni *ex d.m. 37/08*), anche se carente di qualificazione, ovvero - in alternativa - di subappaltare detti lavori a “terzi”, ai sensi dell’art. 105, comma 2, d.lgs. 50/16.